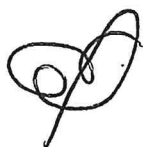




CAMERA PENALE DI VERCELLI
RICCARDO GREPPI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

MOZIONE 7
Alfalele 15.51


CONGRESSO STRAORDINARIO DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

CATANIA, 26, 27, 28 settembre 2025

Mozione congressuale

In tema di pagamento degli onorari del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

La Camera Penale Avv Riccardo Greppi di Vercelli, nella persona del suo
Presidente Avv Massimo Mussato, espone la presente

MOZIONE

Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto di fondamentale importanza che consente al cittadino non abbiente, che non è in grado di sostenere le spese della propria difesa, di essere adeguatamente assistito senza alcun esborso di denaro che viene direttamente sostenuto dallo Stato.

Finalità dell'istituto è quella di garantire il diritto di difesa nel rispetto dall'art. 24 della Costituzione, che prevede che siano *"assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione"*.

Nessuna distinzione, dunque, e uguaglianza di garanzia per tutti.



CAMERA PENALE DI VERCELLI

RICCARDO GREPPI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Ciononostante, norme poco determinate, con ampia discrezionalità dell'interprete, consentono un approccio da parte del giudici nei confronti di tale istituto poco coerente con il suo spirito, a scapito di una piena attuazione della volontà costituzionale.

Esistono casi in cui una difesa diviene di fatto gratuita, a causa di tempi impensabili di risposta alle domande di liquidazione, delle notifiche dei provvedimenti e di ciò che ne consegue, a volte con la contrapposta necessità, da parte dell'Avvocato, di onorare tempestivamente gli obblighi fiscali e previdenziali.

I provvedimenti in ordine alle istanze di liquidazione delle competenze e tutti gli adempimenti che ne conseguono avvengono spesso in tempi lunghi e in molti casi irragionevoli, senza alcun termine di riferimento concreto.

E questo nonostante l'art. 83 comma 3 bis DPR 115/2002 preveda che *"Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta"*.

L'avverbio "contestualmente" non appare soggetto a interpretazioni difformi dal suo unico significato, dovendo quindi il giudice emettere il provvedimento nello stesso momento, ovviamente con decreto separato, dell'emissione della sentenza, ordinanza o altro provvedimento che chiude la fase.

Tuttavia, ciò non sempre avviene e, in alcuni Tribunali, non avviene mai.

E' vero che, ai sensi dell'art. 136 DPR 115/2002, il giudice deve sempre verificare la sussistenza e la permanenza dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, richiedendo le integrazioni documentali che ritiene necessarie



CAMERA PENALE DI VERCELLI

RICCARDO GREPPI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

prima di procedere alla liquidazione, potendo quindi posticipare la liquidazione medesima quando abbia motivo di ritenere, dalle risultanze in atti, che vi siano dubbi sulla permanenza delle condizioni reddituali richieste.

Da questo deriva la possibilità di dilazionare il termine di liquidazione, quantomeno in determinati casi e circostanze.

Occorre tuttavia che ciò avvenga con provvedimento motivato e con l'osservanza di un termine, che potrebbe essere individuato in un tempo non superiore ai trenta giorni dal deposito della richiesta, prorogabile di una sola volta per pari periodo, solo qualora emergano elementi negativi in ordine alla permanenza dei requisiti per l'ammissione.

Con riferimento al pagamento delle fatture successive alla liquidazione, invece, non è previsto alcun termine di riferimento, difformemente dall'ordinario in cui la Pubblica Amministrazione è tenuta a pagare le fatture commerciali entro 30 giorni dalla data di ricevimento, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale, quando il termine diviene di 60 giorni.

Il tutto è oggetto di controllo da parte della Commissione Europea.

Nel caso dei crediti relativi alle procedure afferenti al patrocinio a spese dello Stato, in assenza di specifica normativa, si attende invece lo stanziamento delle somme, fino all'esaurimento dei fondi. Per cui l'attesa può protrarsi anche per anni, in assenza di iniziativa personale del professionista, che si attivi attraverso la procedura di richiesta di compensazione dei debiti fiscali con i crediti verso la Pubblica Amministrazione.



CAMERA PENALE DI VERCELLI

RICCARDO GREPPI



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Si impone, pertanto, per equità e in osservanza del ruolo costituzionale dell'opera del difensore, la parificazione della tempistica di pagamento a tutte le fatture commerciali, dunque entro trenta giorni dall'emissione del documento fiscale.

Osservato quanto sopra, si promuove la seguente mozione:

Piaccia alla Giunta dell'Unione delle Camere Penali ed al suo Presidente Ill.mo promuovere ogni iniziativa volta all'introduzione:

- 1) La fissazione del termine perentorio di giorni 30 del provvedimento giudiziale dal deposito della relativa domanda per la liquidazione dei compensi in favore del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, prorogabile di ulteriori 30 solo in caso di insorgenza di elementi negativi in ordine alla permanenza dei requisiti per l'ammissione dell'istante.
- 2) La parificazione delle fatture relative alle competenze del difensore liquidate in regime di patrocinio a spese dello Stato alle fatture commerciali, con previsione del loro pagamento entro 30 giorni dall'emissione.

Vercelli – Catania, 26.09.2025.

CP MONZA

CP NOVARA

CP BOLOGNA

CP VIGOR, CHIUSANO

CP VERCELLI

Camera Penale di Vercelli

CP BUSTO ARSIZIO

CP TORINO

CAMERA PENALE DI VERCELLI "RICCARDO GREPPI"

Codice fiscale: 94029580027 – P.IVA: 02350730020

Sede pro tempore: Palazzo di Giustizia, P.zza Amedeo IX, 2 - 13100 Vercelli